

Oggetto IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020 - Contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro - periodo 2004/2007 - degli addetti del settore di trasporto pubblico locale. (U.I. € 9.500.000,00).

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Decisione

Il Direttore Generale, ing. Cesare PAONESSA, nell'ambito della propria competenza¹, dispone di **IMPEGNARE** la spesa, pari ad **Euro 9.500.000,00**, a titolo di **annualità 2020** – in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 – con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2019, 2020 e 2021 – annualità 2020 – (**Cap/Art. 550/230**) "**Trasferimenti correnti ad altre imprese**" – Piano finanziario U.1.04.03.99.999, concesso a favore delle Aziende indicate nell'**ALLEGATO 01**), che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Motivazione

Vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., recante "*Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*", in particolare l'art. 8, come modificato da ultimo dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, relativo alla costituzione ed alle funzioni dell'ente pubblico di interesse regionale denominato "**Agenzia della mobilità piemontese**".

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 37-4121 del 24 ottobre 2016, ha individuato l'**Agenzia della mobilità piemontese** quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrotranvieri 2004-2007 destinati alle aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto.

L'art. 23 della legge 27 febbraio 2004 n. 47, l'art. 11 della legge 22 aprile 2005, n. 58 e l'art. 1 – comma 1230 - della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dettano disposizioni sui procedimenti da adottare per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate ad assicurare il rinnovo del primo e secondo biennio del contratto collettivo autoferrotranvieri 2004/2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Le suddette norme prevedono, altresì, l'assegnazione delle risorse, di competenza delle Regioni, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'art. 16 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone la corresponsione diretta e a concorrenza della quota statale,

dell'importo ivi dettagliato a carico dei bilanci regionali, con decorrenza dall'anno 2006, ai servizi di trasporto pubblico locale.

Nel concreto, il Ministero dei Trasporti, con nota prot.n. R.U. n. 98508 cl 12.12. del 26 ottobre 2007, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata – lo schema del decreto interministeriale che approva il piano di riparto delle risorse per l'anno 2007, in ordine alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 1 – comma 1230), dal quale si evince la seguente ripartizione della quota del totale complessivo dichiarato dalle Aziende ammesse a contributo:

- a) 75,49% a carico dello Stato,
- b) 08,13% a carico delle Regioni,
- c) 16,38% a carico delle Aziende beneficiarie.

In applicazione dello stesso criterio di riparo, stabilito dal Ministero dei Trasporti per l'anno 2007, anche per gli anni a seguire, la quota, pari al 16,38%, dell'onere contrattuale, ai sensi dell'art. 1 - comma 1230 – resta a carico delle Aziende ammesse al contributo.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01/2019 del 22 gennaio 2019, si autorizzava il Direttore Generale a firmare, in forma di scrittura privata autenticata dal notaio, gli atti di accettazione della **cessione del credito**, da parte dell'Azienda GTT – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (cedente), a favore degli Istituti di Credito (cessionari).

L'Azienda GTT - Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., con nota PEC del 12 febbraio 2019 – ns.prot.n. 1371/2019 ha comunicato che il credito vantato in ordine ai CCNL (comprensivo di tutti i contratti TPL, Metropolitana e Ferrovia) è da trasferire sul conto corrente bancario di Intesa San Paolo, già acquisito in anagrafica della contabilità.

La legge 22 dicembre 1984, n. 887 **“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)”**, ha disposto al TITOLO V – art. 8 – comma 9, quanto segue: *“Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli art 28, secondo comma e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, trova applicazione l'art. 163, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151, primo comma, del medesimo testo legislativo.

Con decreti del Ministero dell'Interno, rispettivamente del 13 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020, è stato disposto il differimento, dal 31 dicembre 2019 al 30 aprile 2020, del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

Successivamente, con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia” - pubblicato sulla G.U. – serie generale n. 70 del 17 marzo 2020), è stato disposto il differimento al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali. (art. 107, comma 2)

Nel caso in cui il Bilancio di previsione non sia approvato entro i termini suddetti, trova applicazione l'art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti

giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Inoltre, il comma 6 del suddetto articolo sancisce che *“I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi, di cui al comma 5, sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis)”*.

Individuate le spese consentite, ogni mese gli enti possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al fondo pluriennale vincolato. (art. 163, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i)

Poiché la verifica del rispetto dei limiti dei dodicesimi va effettuata considerando lo stanziamento del singolo programma (al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato), l'importo dello stanziamento da computare ai fini del calcolo dovrà essere limitato a quanto previsto per le sole spese correnti (titolo 1), senza tenere conto di eventuali previsioni di spesa incluse nel programma, ma afferenti a titoli diversi (art. 163, comma 3 e 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i)

Inoltre, nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07/2020 del 20 marzo 2020, è stato adottato lo schema di Bilancio di previsione 2020/2022, da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea dell'Agenzia, entro la data del 31 maggio 2020.

Espletata la verifica del rispetto dei limiti dei dodicesimi, si ritiene opportuno e necessario procedere a quanto disposto in **“Decisione”**.

Applicazione

Si procede all'**IMPEGNO** di spesa di **€ 9.500.000,00**, a titolo di **annualità 2020** del contributo pubblico, a parziale copertura del rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri - periodo 2004-2007, a favore delle Aziende indicate nell'**ALLEGATO 01**), che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2019, 2020 e 2021 – annualità 2020 – (**Cap/Art. 550/230**) **“Trasferimenti correnti ad altre imprese”** – Piano finanziario U.1.04.03.99.999.

Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'applicazione del **“visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”**.

Il Direttore Generale
Cesare PAONESSA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 03 aprile 2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 03 aprile 2020	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ La competenza ad adottare il presente atto è definita ai sensi degli artt. 107, 179 e 183 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; dell'art. 18, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese; dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 e s.m.i.; degli artt. 22 e 31 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i., della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 38 del 21/12/2013, con la quale l'ing. Paonessa è stato nominato direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e, comunque, nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.